

**Procedure concorsuali** - Fallimento - Revocazione di crediti ammessi - Legittimazione del concessionario a far valere il credito contributivo - Legittimazione concorrente dell'INPS - Conseguenze - Legittimazione dell'INPS ad agire per la revocazione dei crediti ammessi - Sussistenza.

**Corte di Cassazione - 26.11.2015 n. 24202 - Pres. Dogliotti - Rel. Scaldaferrì - INPS (Avv.ti Coretti, Triolo, Stumpo) - C.S. e altri (Avv.ti Panariti, Messina).**

*In tema di fallimento, l'iscrizione a ruolo del credito contributivo e l'attribuzione al concessionario della legittimazione a farlo valere nell'ambito della procedura fallimentare, hanno valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo a tal fine attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell'INPS, il quale conserva la titolarità del credito azionato e può, come tale, agire per la revocazione dei crediti ammessi a norma dell'art. 98, L. Fall.*

FATTO e DIRITTO - 1. È stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con atto notificato il 21 giugno 2013, ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato il 24 maggio 2013, con il quale il Tribunale di Pisa, riscontrando il difetto di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto L. Fall., ex art. 98, al fine di revocare il provvedimento di ammissione al passivo del fallimento Calzaturificio Valentin S.n.c. dei crediti per T.F.R. degli ex dipendenti F.R., M.M. e C.S.; che gli intimati F., M. e C. resistono con controricorso, mentre la Curatela del Fallimento, pur intimata, non ha svolto difese;

considerato che l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al momento dell'esame delle domande (avanzate dagli odierni resistenti per la corresponsione della liquidazione del T.F.R.) procedeva ad accurate indagini le cui risultanze indicavano un importo del T.F.R. più basso di quello ammesso nello stato passivo del fallimento; che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione alla L. n. 297 del 1982, art. 2 commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8: lamenta il ricorrente che avrebbe errato il Tribunale a ritenere insussistente la legittimazione attiva non considerando l'interesse attuale e concreto dell'INPS ad agire avverso lo stato passivo al fine di determinare le somme correttamente dovute ai lavoratori e sottoposte alla garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982;

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia sotto un diverso profilo la violazione dell'art. 100 c.p.c., e della L. Fall., art. 98, in relazione all'art. 24 D.Lgs n. 46/99: ritiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe altresì errato nel non considerare l'INPS quale titolare di crediti previdenziali insinuati nel fallimento considerando, invece, esclusivamente legittimato l'agente di riscossione concessionario ex D.Lgs. n. 46 del 1999 (Equitalia S.p.a.), non riconoscendo la titolarità sostanziale del diritto di credito e quindi la possibilità per il ricorrente di agire, quale uno dei soggetti tassativamente indicati nella L. Fall., art. 98, in revocazione;

ritenuto che gli unici due motivi di ricorso vadano trattati congiuntamente stante la dipendenza delle questioni esaminate; che assorbente appare la questione trattata nel secondo motivo, ovvero se l'INPS, in virtù dell'ammissione al passivo del fallimento Calzaturificio Valentin s.n.c. di crediti previdenziali azionati dalla concessionaria Equitalia S.p.a., possa essere qualificata come creditore concorrente;

che, a norma del D.Lgs. n. 46 del 1999, i contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore sono iscritti a ruolo e, conseguenzialmente, la riscossione degli stessi è affidata al concessionario, certamente legittimato ad agire per la loro riscossione coattiva;

che l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempita, il quale conserva la titolarità del credito azionato (cfr. Cass. S.U. n. 4126/12);

che quindi l'affermazione con la quale il Tribunale ha attribuito, sulla base della mera personalità giuridica distinta e della qualifica di agente di riscossione cessionario, la legittimità esclusiva ad agire a Equitalia S.p.a., non sembra condivisibile;

che ove invece si consideri l'INPS quale creditore concorrente nel fallimento in esame, non potrebbe essergli negata, a norma della [L. Fall., art. 98](#), la legittimazione ad agire in revocazione del credito ammesso;

che, del resto, tale interpretazione della norma procedimentale appare coerente ad una ricostruzione del sistema normativo che si faccia carico della impossibilità, per l'Istituto previdenziale, di contestare al di fuori della procedura concorsuale l'accertamento, contenuto nello stato passivo definitivo, in ordine alla sussistenza ed all'ammontare del debito del datore di lavoro insolvente (cfr. *ex multis*: Cass. n. 24231/14; [n. 20664/07](#));

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, che del resto non sono state contrastate dalle parti. Il provvedimento impugnato è dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Pisa che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame, uniformandosi al principio di diritto qui affermato, regolando altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

*(Omissis)*

---